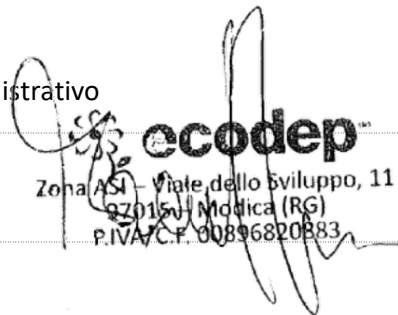


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ECODEP S.R.L.
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Approvazione Organo Amministrativo

Data Firma



Zona ASI – Viale dello Sviluppo, 11
92015 – Modica (RG)
P.IVA/C.F. 00896820883

STATO DELLE REVISIONI		
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE REV.
0	27.07.2026	prima versione

Sommario

1. PREMESSA E FINALITÀ	2
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
4. DEFINIZIONI	4
5. CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNA	4
6. CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE	5
7. GESTORE DELLE SEGNALEZIONI	6
8. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI	6
9. TUTELA DEL SEGNALENTE E DIVIETO DI RITORSIONE	8
10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
11. SEGNALEZIONI ANONIME	11
12. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ESTERNE	11
13. SISTEMA DISCIPLINARE	12
14. COMUNICAZIONE	12
15. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO	12
16. DISPOSIZIONI FINALI	13

1. PREMESSA E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina il sistema di segnalazione interna delle violazioni adottato da ECODEP S.r.l. in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La società ha adottato il presente sistema di segnalazione interna quale elemento integrante del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, al fine della promozione di una cultura aziendale improntata alla legalità e alla trasparenza.

Il sistema di segnalazione interna costituisce uno strumento fondamentale per l'identificazione tempestiva di violazioni normative, irregolarità procedurali e condotte illecite che potrebbero compromettere l'integrità aziendale e determinare responsabilità amministrativa dell'ente. La società riconosce che i propri dipendenti, collaboratori e soggetti terzi che operano nell'interesse aziendale rappresentano una risorsa preziosa per il monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema di controllo interno e per l'individuazione di aree di miglioramento.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di proporzionalità, efficacia e tutela dei diritti fondamentali, garantendo un equilibrio tra l'esigenza di promuovere le segnalazioni di violazioni e la necessità di proteggere i diritti e gli interessi legittimi di tutti i soggetti coinvolti, inclusi i segnalanti, i segnalati e l'organizzazione aziendale nel suo complesso.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento trova fondamento nelle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che all'art. 6, comma 2-bis, prevede l'obbligo per i modelli di organizzazione e gestione di prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e stabilisce standard minimi per i sistemi di segnalazione;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, contenente le *"Linee guida in materia di sistemi di segnalazione interna delle violazioni"*;
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 contenente le *"Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione"*;
- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'implementazione di sistemi di segnalazione efficaci.

Il Regolamento tiene altresì conto della giurisprudenza consolidata in materia di tutela del segnalante, con particolare riferimento ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato in ordine ai requisiti di applicabilità delle tutele, alle modalità di segnalazione e ai limiti del diritto di accesso agli atti.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e, più in generale, violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione aziendale.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le segnalazioni relative a:

Violazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001: condotte illecite che integrano o potrebbero integrare i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, esemplificativamente i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i reati informatici, i reati ambientali, i reati di ricettazione e riciclaggio, i reati tributari e ogni altro reato previsto dal catalogo di cui al D.Lgs. 231/2001;

Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: inosservanza delle procedure, dei protocolli di controllo, delle misure preventive e delle disposizioni contenute nel Modello 231 adottato dalla società;

Violazioni del Codice Etico: condotte contrarie ai principi etici e ai valori aziendali codificati nel Codice Etico Aziendale;

Violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro: inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che potrebbero determinare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori;

Violazioni della normativa ambientale: condotte lesive dell'ambiente o inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali e nella normativa di settore;

Violazioni della normativa fiscale e tributaria: condotte evasive o elusive che potrebbero configurare reati tributari o violazioni amministrative di particolare gravità;

Altre violazioni normative: inosservanza di disposizioni di legge, regolamenti o provvedimenti amministrativi che possano determinare responsabilità per la società o compromettere la sua reputazione e integrità.

Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, salvo che tali questioni non si accompagnino a violazioni di interesse generale rientranti nelle categorie sopra indicate.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Segnalazione: comunicazione scritta o orale, effettuata attraverso i canali di segnalazione interna, avente ad oggetto informazioni su violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo o di collaborazione con la società;

Segnalante: persona fisica che effettua una segnalazione di violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo o di collaborazione con la società, inclusi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e ogni altro soggetto che intrattiene rapporti con la società;

Segnalato: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come autore della presunta violazione o comunque coinvolta nella violazione segnalata;

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Gestore delle segnalazioni: soggetto designato dalla società per ricevere e gestire le segnalazioni, svolgere le attività istruttorie e adottare le misure conseguenti. Tale funzione è svolta dall'Organismo di Vigilanza della società;

Violazione: comportamenti, atti od omissioni contrari a disposizioni normative nazionali ed europee che ledono o possono ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione aziendale, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico o altre disposizioni interne della società;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifica nel contesto lavorativo e che determina o può determinare un danno ingiusto al segnalante, al facilitatore o ad altri soggetti tutelati, in conseguenza della segnalazione effettuata;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, inclusi i fondati sospetti, relative a violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell'organizzazione aziendale, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La società ha istituito i seguenti canali di segnalazione interna, progettati per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle comunicazioni:

Segnalazione scritta

Il segnalante può inoltrare la propria segnalazione per iscritto utilizzando le seguenti modalità:

- Raccomandata con ricevuta di ritorno: la segnalazione può essere inviata all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni presso la sede della società in Modica (RG), Via dello Sviluppo n. 11, Zona industriale Modica-Pozzallo, CAP 97015. Per garantire la massima riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante con facoltà di allegare copia del documento di riconoscimento, la seconda contenente la segnalazione vera e propria. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "RISERVATA - Gestore delle Segnalazioni".
- Consegna diretta: la segnalazione può essere consegnata direttamente al Gestore delle Segnalazioni presso la sede aziendale, previo appuntamento da concordare telefonicamente, garantendo la massima riservatezza dell'incontro.

Segnalazione orale

Il segnalante può effettuare la segnalazione in forma orale attraverso le seguenti modalità:

- Incontro diretto: il segnalante può richiedere un incontro riservato con il Gestore delle Segnalazioni, che deve essere convocato entro quindici giorni dalla richiesta. L'incontro si svolge in un ambiente riservato e, se v'è consenso dell'avente diritto, la segnalazione viene trascritta integralmente in un verbale stampato in duplice originale e sottoscritto dal Gestore delle Segnalazioni e dal segnalante. Un originale rimane in possesso del segnalante, l'altro viene archiviato dal Gestore delle Segnalazioni.

Tutti i canali di segnalazione garantiscono la tracciabilità delle comunicazioni, la protezione dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni trasmesse, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

Per consentire al Gestore delle Segnalazioni di svolgere un'adeguata valutazione e attività istruttoria, la segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata e contenere i seguenti elementi:

Dati identificativi del segnalante: generalità complete, qualifica professionale, rapporto con la società e recapiti per le comunicazioni. Il segnalante può richiedere che la propria identità sia mantenuta riservata nei rapporti con soggetti diversi dal Gestore delle Segnalazioni;

Descrizione dettagliata dei fatti: esposizione chiara e circostanziata delle condotte o omissioni che si ritengono costituire violazione, con indicazione delle norme presumibilmente violate e delle modalità di realizzazione della condotta;

Elementi di tempo e luogo: indicazione precisa di quando e dove si sono verificati i fatti segnalati, con eventuale specificazione della durata e della frequenza delle condotte;

Soggetti coinvolti: identificazione delle persone fisiche o giuridiche presumibilmente responsabili delle violazioni o comunque coinvolte, con indicazione del loro ruolo e delle funzioni svolte nell'organizzazione aziendale;

Documentazione di supporto: allegazione di ogni documento, informazione o elemento di prova che possa supportare la fondatezza della segnalazione e agevolare l'attività istruttoria;

Eventuali testimoni: indicazione di soggetti che possano fornire informazioni utili per la verifica dei fatti segnalati;

Misure già adottate: eventuale indicazione di iniziative già intraprese dal segnalante o da altri soggetti per far cessare la violazione o limitarne gli effetti.

La società ha predisposto moduli standardizzati per agevolare la compilazione delle segnalazioni, disponibili presso la sede aziendale e sul sito internet della società. L'utilizzo dei moduli non è obbligatorio, purché la segnalazione contenga tutti gli elementi essenziali sopra indicati.

7. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La funzione di Gestore delle Segnalazioni è svolta dall'Organismo di Vigilanza della società, in considerazione dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che caratterizzano tale organo.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di Gestore delle Segnalazioni, opera secondo i principi di imparzialità, riservatezza e professionalità, garantendo la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione.

Compiti del Gestore delle Segnalazioni

Il Gestore delle Segnalazioni svolge i seguenti compiti:

- Ricezione delle segnalazioni: riceve tutte le segnalazioni pervenute attraverso i canali interni, verificando la completezza delle informazioni fornite e richiedendo eventuali integrazioni necessarie per l'attività istruttoria;
- Valutazione preliminare: effettua una valutazione preliminare della segnalazione per determinare se ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento e se presentano elementi di fondatezza che giustifichino l'avvio di un'attività istruttoria;
- Attività istruttoria: conduce l'attività di verifica e approfondimento dei fatti segnalati, attraverso l'acquisizione di documentazione, l'effettuazione di audizioni, l'esame di testimonianze e ogni altra attività ritenuta necessaria per l'accertamento dei fatti;
- Adozione di misure cautelari: propone all'organo amministrativo l'adozione di eventuali misure necessarie per prevenire la reiterazione delle violazioni o limitarne gli effetti dannosi;
- Comunicazione dell'esito: informa il segnalante dell'esito dell'attività istruttoria entro i termini previsti dal presente Regolamento;
- Proposte di intervento: formula proposte all'organo amministrativo per l'adozione di misure correttive, disciplinari o organizzative conseguenti all'accertamento delle violazioni;
- Tutela del segnalante: vigila affinché non siano adottate misure ritorsive nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, segnalando tempestivamente ogni eventuale condotta discriminatoria;
- Conservazione della documentazione: mantiene un archivio riservato di tutta la documentazione relativa alle segnalazioni ricevute e alle attività svolte, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Requisiti del Gestore delle Segnalazioni

Il Gestore delle Segnalazioni deve possedere i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: deve operare in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative aziendali e non deve essere soggetto a conflitti di interesse che possano compromettere l'imparzialità della valutazione;
- Competenza professionale: deve possedere adeguate competenze giuridiche e tecniche per valutare la rilevanza delle segnalazioni e condurre efficaci attività istruttorie;
- Riservatezza: deve garantire la massima riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, utilizzandole esclusivamente per le finalità istituzionali.

8. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ricezione e registrazione

Ogni segnalazione ricevuta attraverso i canali interni viene immediatamente registrata dal Gestore delle Segnalazioni in un registro riservato, con attribuzione di un numero progressivo identificativo e indicazione della data di ricezione. Il registro è conservato in formato cartaceo e informatico con misure di sicurezza adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni.

Avviso di ricevimento

Il Gestore delle Segnalazioni invia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, confermando l'avvenuta acquisizione e comunicando il numero identificativo assegnato. L'avviso di ricevimento non contiene valutazioni sul merito della segnalazione.

Valutazione preliminare

Entro quindici giorni dalla ricezione, il Gestore delle Segnalazioni effettua una valutazione preliminare della segnalazione per determinare:

- Rilevanza: se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento e riguarda violazioni di competenza aziendale;
- Completezza: se le informazioni fornite sono sufficienti per avviare un'attività istruttoria o se sono necessarie integrazioni;
- Fondatezza apparente: se sussistono elementi che rendono plausibile l'esistenza delle violazioni segnalate.

All'esito della valutazione preliminare, la segnalazione può essere classificata come:

- Rilevante: segnalazione che presenta i requisiti per l'avvio dell'attività istruttoria;
- Non rilevante: segnalazione che non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento o che riguarda questioni di competenza di altri soggetti;
- Incompleta: segnalazione che necessita di integrazioni per poter essere adeguatamente valutata.

Richiesta di integrazioni

Qualora la segnalazione risulti incompleta, il Gestore delle Segnalazioni richiede al segnalante le integrazioni necessarie, fissando un termine non superiore a trenta giorni per la risposta. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, la segnalazione può essere archiviata per incompletezza.

Attività istruttoria

Per le segnalazioni classificate come rilevanti, il Gestore delle Segnalazioni avvia l'attività istruttoria, che può comprendere:

- Acquisizione documentale: raccolta di documenti, registrazioni, comunicazioni e ogni altro elemento utile per la verifica dei fatti segnalati;
- Audizioni: convocazione del segnalante, del segnalato e di eventuali testimoni per acquisire chiarimenti e approfondimenti sui fatti;
- Sopralluoghi: effettuazione di verifiche dirette sui luoghi interessati dalle presunte violazioni;
- Consulenze tecniche: ricorso a consulenti esterni per l'acquisizione di competenze specialistiche necessarie per la valutazione dei fatti;
- Coordinamento con altre funzioni: collaborazione con altre funzioni aziendali per l'acquisizione di informazioni e la valutazione degli aspetti tecnici.

L'attività istruttoria è condotta nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, garantendo il contraddittorio e la possibilità di fornire chiarimenti e osservazioni.

Comunicazione dell'esito

Il Gestore delle Segnalazioni comunica al segnalante l'esito dell'attività istruttoria entro tre mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento. La comunicazione contiene:

- Sintesi dell'attività svolta: descrizione delle verifiche effettuate e dei soggetti coinvolti nell'istruttoria;
- Valutazione dei fatti: analisi della fondatezza delle violazioni segnalate sulla base degli elementi acquisiti;
- Misure adottate o proposte: indicazione delle iniziative intraprese o raccomandate per far cessare le violazioni e prevenire la loro reiterazione;
- Eventuale archiviazione: motivazione dell'eventuale decisione di archiviare la segnalazione per infondatezza o irrilevanza.

Misure conseguenti

All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può proporre all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti misure:

- Misure disciplinari: avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili delle violazioni accertate;
- Misure organizzative: modifiche delle procedure, dei controlli o dell'organizzazione aziendale per prevenire la reiterazione delle violazioni;
- Misure correttive: interventi per eliminare le conseguenze delle violazioni e ripristinare la legalità;
- Segnalazioni esterne: comunicazione alle autorità competenti di violazioni che configurano reati o illeciti amministrativi di rilevanza esterna.

9. TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

La società garantisce la massima tutela ai segnalanti e agli altri soggetti protetti, vietando qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o trattamento sfavorevole conseguente alla segnalazione effettuata in buona fede.

A tal fine vengono garantite le seguenti misure di tutela:

- **Riservatezza dell'identità**: l'identità del segnalante è mantenuta riservata e può essere rivelata solo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- **Protezione dei dati**: tutte le informazioni relative alla segnalazione sono trattate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- **Divieto di accesso**: le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale e agli altri diritti di accesso previsti dalla normativa vigente;
- **Separazione delle funzioni**: le funzioni di gestione delle segnalazioni sono separate da quelle disciplinari e gestionali per evitare conflitti di interesse;
- **Monitoraggio**: costante vigilanza per individuare tempestivamente eventuali condotte ritorsive e adottare le misure di protezione necessarie.

È espressamente vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante, del facilitatore e degli altri soggetti tutelati. Costituiscono ritorsione, a titolo esemplificativo:

- Misure disciplinari: licenziamento, sospensione, sanzioni disciplinari o altre misure equivalenti;
- Modifiche del rapporto di lavoro: retrocessione, mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

- Limitazioni professionali: sospensione della formazione, restrizioni dell'accesso alla formazione, note di merito negative, referenze negative;
- Condotte vessatorie: coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo, discriminazione o trattamento sfavorevole;
- Misure economiche: riduzione di compensi, mancato riconoscimento di benefici, esclusione da opportunità professionali.

Sono nulle le misure ritorsive adottate nei confronti dei soggetti tutelati. La nullità opera di diritto e può essere fatta valere in qualsiasi momento. Il soggetto che subisce misure ritorsive ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Quando il segnalante o altro soggetto tutelato subisce una misura sfavorevole successivamente alla segnalazione, spetta al soggetto che ha adottato la misura dimostrare che la stessa è motivata da ragioni estranee alla segnalazione.

10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento, finalità e base giuridica

ECODEP S.r.l. opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito del sistema di segnalazione interna.

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla ricezione, all'analisi, alla gestione e alla conservazione delle segnalazioni, allo svolgimento delle relative attività istruttorie e all'adozione delle eventuali misure conseguenti.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento degli obblighi legali previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e, per le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dall'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Il trattamento necessario alla gestione della segnalazione non è fondato sul consenso del segnalante. Resta fermo il consenso espresso richiesto dalla legge nei casi in cui sia necessario rivelare l'identità della persona segnalante o registrare una segnalazione orale.

Principi applicabili al trattamento

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Sono raccolti e trattati esclusivamente i dati personali pertinenti e necessari alla gestione della specifica segnalazione. I dati personali manifestamente non utili non sono raccolti e, qualora siano stati acquisiti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Possono essere trattati:

- dati identificativi e di contatto del segnalante, della persona coinvolta, dei facilitatori, dei testimoni e delle altre persone menzionate;
- dati relativi al rapporto lavorativo, professionale o contrattuale con ECODEP;
- informazioni contenute nella segnalazione e nella documentazione allegata;
- dati acquisiti durante l'attività istruttoria;
- categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati, esclusivamente quando strettamente necessari e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile.

La disciplina sulla minimizzazione e sulla cancellazione immediata dei dati manifestamente non utili deriva direttamente dall'art. 13 D.Lgs. 24/2023.

Riservatezza dell'identità e delle informazioni

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale essa possa essere desunta, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione e appositamente autorizzati al trattamento.

La medesima tutela della riservatezza è garantita, nei limiti previsti dalla legge, alla persona coinvolta, alle persone menzionate nella segnalazione, ai facilitatori e agli altri soggetti tutelati.

Quando la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta o per l'utilizzo della segnalazione in un procedimento disciplinare, si applicano le condizioni previste dall'art. 12 D.Lgs. 24/2023. Il segnalante è previamente informato per iscritto delle ragioni della rivelazione e, nei casi previsti dalla legge, ne viene acquisito il consenso espresso.

Soggetti autorizzati e destinatari

L'accesso alle segnalazioni e alla relativa documentazione è consentito esclusivamente al Gestore delle segnalazioni e agli ulteriori soggetti la cui partecipazione sia strettamente necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria, appositamente autorizzati, istruiti e vincolati alla riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione, il Revisore legale e le funzioni aziendali competenti ricevono esclusivamente le informazioni necessarie per l'adozione delle misure organizzative, correttive, disciplinari o giudiziarie di rispettiva competenza. L'identità del segnalante non è comunicata, salvo che ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

L'eventuale coinvolgimento di consulenti esterni deve avvenire sulla base di una valutazione di effettiva necessità e secondo il principio di minimizzazione, evitando, ove possibile, la comunicazione dei dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

Gestore esterno e fornitori

Qualora la gestione del canale, la fornitura della piattaforma informatica, l'hosting, la manutenzione o altri servizi comportino il trattamento di dati personali per conto di ECODEP, il relativo rapporto è disciplinato mediante un atto conforme all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Anche il ruolo *privacy* dell'Organismo di Vigilanza, incaricato quale Gestore delle segnalazioni, è formalizzato mediante specifico atto scritto, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento dell'incarico, dei poteri attribuiti e del grado di autonomia nell'organizzazione del trattamento.

Il fornitore della piattaforma che tratta dati per conto della Società deve essere designato responsabile del trattamento e vincolato da precise istruzioni in materia di sicurezza, riservatezza, conservazione, cancellazione e ricorso a eventuali sub-responsabili.

Misure di sicurezza

ECODEP adotta misure tecniche e organizzative adeguate agli specifici rischi del trattamento, individuate anche sulla base della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Informative e diritti degli interessati

ECODEP rende disponibili le informative sul trattamento dei dati personali previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, formulate in modo chiaro, conciso e facilmente accessibile.

I diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti stabiliti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante o all'efficacia dell'attività di accertamento.

Nei casi in cui operino tali limitazioni, l'interessato può esercitare i propri diritti tramite il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

Conservazione e cancellazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, salvo che la conservazione per un periodo ulteriore sia necessaria in relazione a procedimenti giudiziari, amministrativi o disciplinari in corso e nei limiti consentiti dalla legge.

Decorso il periodo di conservazione, i dati e i documenti sono cancellati o resi anonimi con modalità sicure e irreversibili.

I dati manifestamente non pertinenti o eccedenti sono cancellati immediatamente, senza attendere la conclusione del periodo ordinario di conservazione.

11. SEGNALAZIONI ANONIME

La società accetta e gestisce anche segnalazioni anonime, pur riconoscendo che l'assenza di identificazione del segnalante può limitare l'efficacia dell'attività istruttoria e la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni.

Le segnalazioni anonime sono valutate dal Gestore delle Segnalazioni secondo gli stessi criteri applicabili alle segnalazioni nominative, con particolare attenzione alla specificità dei fatti e alla presenza di elementi di riscontro che ne supportino la credibilità.

L'eventuale identificazione del segnalante anonimo nel corso dell'attività istruttoria comporta l'applicazione automatica delle tutele previste dal presente Regolamento, purché la segnalazione sia stata effettuata in buona fede.

12. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ESTERNE

Quando dall'attività istruttoria emergano violazioni che configurano reati o illeciti amministrativi di competenza delle autorità esterne, il Gestore delle Segnalazioni valuta l'opportunità di effettuare le comunicazioni previste dalla legge, informandone preventivamente l'organo amministrativo.

La comunicazione alle autorità esterne avviene nel rispetto della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, fornendo solo le informazioni strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge.

Il segnalante è informato dell'eventuale comunicazione alle autorità esterne, salvo che tale informazione possa compromettere l'efficacia delle indagini o la sicurezza delle persone coinvolte.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare aziendale, che deve intendersi qui integralmente richiamato.

14. COMUNICAZIONE

La società promuove la conoscenza e la corretta applicazione del presente Regolamento attraverso specifiche attività di comunicazione rivolte a tutti i soggetti interessati.

In particolare, il presente Regolamento è reso disponibile attraverso i seguenti strumenti:

- Sito internet aziendale: pubblicazione del testo integrale del Regolamento nell'apposita sezione dedicata;
- Bacheca aziendale: affissione di estratti del Regolamento e delle informazioni essenziali sui canali di segnalazione;
- Comunicazioni dirette: invio del Regolamento a tutti i dipendenti e collaboratori all'atto dell'assunzione o dell'inizio della collaborazione;
- Contratti con terzi: inserimento di clausole informative nei contratti con fornitori, consulenti e partner commerciali.

Aggiornamento e sensibilizzazione

La società promuove una cultura aziendale improntata alla legalità e alla trasparenza attraverso:

- comunicazioni periodiche: diffusione di informazioni sull'importanza delle segnalazioni e sui risultati ottenuti;
- esempi di buone pratiche: condivisione di casi di successo nella prevenzione e gestione delle violazioni;
- coinvolgimento del management: partecipazione attiva dei dirigenti nella promozione del sistema di segnalazione;
- monitoraggio dell'efficacia: valutazione periodica del funzionamento del sistema e adozione di misure di miglioramento.

15. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

Il presente Regolamento è sottoposto a periodica revisione per verificarne l'efficacia e l'adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa, organizzativa e operativa della società.

Attività di monitoraggio

Il Gestore delle Segnalazioni effettua un monitoraggio costante del funzionamento del sistema attraverso:

- analisi quantitativa: rilevazione del numero di segnalazioni ricevute, dei tempi di gestione e degli esiti delle attività istruttorie;
- analisi qualitativa: valutazione della tipologia delle violazioni segnalate, dell'efficacia delle misure adottate e del grado di soddisfazione dei segnalanti;
- benchmarking: confronto con le migliori pratiche adottate da altre organizzazioni e con gli standard di settore.

Reporting periodico

Il Gestore delle Segnalazioni predispone una relazione annuale sull'attività svolta, contenente:

- dati statistici: numero e tipologia delle segnalazioni ricevute, tempi di gestione, esiti delle attività istruttorie;
- analisi delle tendenze: evoluzione delle violazioni segnalate e identificazione di aree di criticità ricorrenti;
- efficacia delle misure: valutazione dell'efficacia delle misure correttive e preventive adottate;
- proposte di miglioramento: raccomandazioni per il perfezionamento del sistema e l'aggiornamento del Regolamento.

La relazione è trasmessa all'organo amministrativo e può essere resa disponibile, in forma anonimizzata, agli organi di controllo.

Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è aggiornato nei seguenti casi:

- modifiche normative: adeguamento a nuove disposizioni legislative o regolamentari in materia di whistleblowing;
- cambiamenti organizzativi: adattamento a modifiche della struttura aziendale, dei processi o delle responsabilità;
- evoluzione tecnologica: integrazione di nuovi strumenti informatici o canali di comunicazione;
- risultanze del monitoraggio: recepimento delle indicazioni emerse dall'attività di monitoraggio e valutazione;
- best practice: incorporazione di migliori pratiche identificate attraverso il benchmarking o l'esperienza operativa.

Gli aggiornamenti sono approvati dall'organo amministrativo, sentito il parere del Gestore delle Segnalazioni, e sono comunicati a tutti i soggetti interessati attraverso i canali di comunicazione aziendali.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'organo amministrativo e sostituisce ogni precedente disposizione in materia di segnalazione interna delle violazioni.

Il Regolamento costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del sistema di controllo interno della società.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Modello 231, del Codice Etico, delle procedure interne della società e della normativa vigente in materia.

Il Gestore delle Segnalazioni provvede alla diffusione del presente Regolamento presso tutte le funzioni aziendali e ne cura l'aggiornamento in relazione all'evoluzione del quadro normativo e organizzativo di riferimento.

La società si impegna a garantire la piena attuazione del presente Regolamento, promuovendo una cultura aziendale che riconosca il valore delle segnalazioni per la prevenzione degli illeciti e la tutela dell'integrità organizzativa, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi di tutti i soggetti coinvolti.